

153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - Dlgs 14/2019 -Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.

5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - Dlgs 14/2019 -Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 28 maggio 2001 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 30/05/2001 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - Dlgs 14/2019 -Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile".

Documenti collegati:

[Riparto fallimento - Creditore ipotecario – Cass. n. 22954/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – interessi - Riparto fallimento - Creditore ipotecario - Interessi convenzionali dalla data della vendita e sino al deposito del piano di riparto - Spettanza - Esclusione. In tema di ammissione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3683 del 13/02/2020 \(Rv. 657236 - 01\)](#)

Fallimento del responsabile civile da reato - Credito della parte offesa - Richiesta di ammissione al passivo con privilegio - Condizioni. Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 \(Rv. 656715 - 01\)](#)

Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito. In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24588 del 02/10/2019 \(Rv. 655558 - 01\)](#)

Aggio del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento. L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di](#)

153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - Dlgs 14/2019 -Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[distribuzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22725 del 11/09/2019 \(Rv. 655331 - 01\)](#)

Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese del creditore istante - Prededuzione - Ammissibilità - Esclusione. In materia di formazione dello stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di

[153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - Dlgs 14/2019 -Art. 54 \(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente &

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6587 del 16/03/2018 \(Rv. 647759 - 01\)](#)

Ammissione al passivo - Crediti assistiti da privilegio generale - Corso degli interessi - Disciplina vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Liquidazione massa attiva sufficiente - Sospensione degli interessi - Sussiste. In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato

[Responsabilit  patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 \(Rv. 647364 - 01\)](#)

Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Limiti dell'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi e moratori ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. - Riferimento cronologico "alla data del pignoramento" - Significato - Fondamento. Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca

fine

Copyright   2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello